



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale di Roma**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**  
**Sedicesima Sezione civile**

riunito nella camera di consiglio del 28 dicembre 2020, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo                   Presidente,  
dott. Stefano Cardinali                 Giudice,  
dott. Guido Romano                    Giudice relatore,  
ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53371 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6 luglio 2020 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

**Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Iannaccone,

**attrice;**

**e**

**Immobiliare s.r.l.**,

**Ina Service s.r.l.**,  
rappresentate e difese dall'avv.

**convenute;**

**e**

**Mercuzio Securitisation S.r.l. e per essa DoValue s.p.a.**, rappresentata e difesa dall'avv.

**intervenuta;**

**Oggetto:** azione revocatoria



**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 6 luglio 2020.

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., Direzione Regionale Lazio conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Ina Service S.r.l. e Immobiliare S.r.l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale: revocare e dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. c.c., l'atto di scissione parziale, a rogito del Dr. Andrea Pantalani, Notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. 16550/7743, del 6 ottobre 2011, trascritto il 9.11.2011, con cui la INA SERVICE S.r.l. già GRUPPO F.S.r.l. già PRIMA S.r.l. ha operato una scissione parziale mediante conferimento IMMOBILIARE S.R.L. degli immobili come specificatamente identificati in premessa. In via subordinata: nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse emergere che IMMOBILIARE S.R.L. si è spogliata dei beni immobili di cui al presente atto mediante alienazione a terzi in buona fede, condannare la stessa al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in favore di Equitalia Servizi di Riscossione spa per un importo pari ad € 5.841.764 corrispondente al valore dei beni alienati, determinato ex art. 79 d.p.r. 602/73».

A fondamento delle domande svolte, la Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. rappresentava che: era creditrice nei confronti della Ina Service s.r.l. (già Gruppo F s.r.l., già Prima s.r.l.), in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento e relativi oneri accessori, maturati al 03.05.2016, della somma complessiva di € 16.624.624,42; nell'esercizio della propria attività di riscossione, apprendeva che con atto di scissione parziale del 6.10.2011, Rep. 16122/7942, trascritto in data 9.11.2011, S.r.l. operava una scissione parziale mediante conferimento di una cospicua parte del proprio patrimonio immobiliare ad una società di nuova costituzione denominata Prima Immobiliare s.r.l.; in particolare, il valore del patrimonio netto attribuito alla società beneficiaria ammontava ad € 14.123.585,00 ed il valore complessivo dei beni immobili ceduti ammontava ad € 5.841.764,00; peraltro, all'epoca della scissione parziale, S.r.l. e IMMOBILIARE S.r.l. avevano la stessa compagine sociale; ed invero, le quote sociali, per entrambe le società, erano così ripartite: Franci Guglielmo



era proprietario di una quota pari al 95,83% e Vischi Raffaella Maria era proprietaria di una quota pari al 4,17%; inoltre, nel medesimo periodo, Franci Guglielmo ricopriva la carica di Amministratore Unico sia

S.r.l. sia IMMOBILIARE S.r.l.; successivamente, in data 09.02.2012, S.r.l. deliberava la fusione mediante incorporazione della GRUPPO FRANCI S.r.l.; tuttavia, già prima della suddetta fusione, la gestione della GRUPPO FRANCI S.r.l. era sottoposta al controllo S.r.l., in quanto da quest'ultima interamente partecipata ed amministrata; inoltre, in data 28.12.2005, la GRUPPO FRANCI S.R.L. acquistava un ramo di azienda della HDS S.r.l., società detenuta S.r.l. per una quota pari al 95%; successivamente, in data 12.02.2018, la GRUPPO FRANCI S.r.l. cedeva la propria quota al Sig. Pietro Necci, mentre il 5% delle quote della HDS S.r.l. erano detenute dal Sig. Massimo di Muzio, il quale aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico della GRUPPO FRANCI S.r.l. fino al 13.07.2010; in data 26.05.2011, il Tribunale di Roma dichiarava poi il fallimento della HDS S.r.l., con conseguente cancellazione dal registro delle imprese; pertanto, attraverso l'atto di scissione parziale trascritto in data 09.11.11, la INA SERVICE S.R.L. si era spossessata della quasi totalità dei beni immobili di sua proprietà, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie dell'Agente della Riscossione; peraltro, la società debitrice era perfettamente a conoscenza del pregiudizio arrecato all'Amministrazione Finanziaria, trattandosi di crediti sorti in data antecedente al suddetto atto di scissione.

Sulla scorta di tali premesse, la Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. concludeva come sopra riportato.

Si costituivano in giudizio, con una unica comparsa, Ina Service S.r.l. e Immobiliare S.r.l., le quali concludevano per il rigetto delle domande attoree.

Successivamente, con comparsa del 12.02.2018, interveniva volontariamente la Mercuzio Securitisation S.r.l e per essa doValue Spa in qualità di creditrice della INA SERVICE S.r.l., insistendo e facendo proprie in tutte le difese già svolte dall'attrice e precisando le seguenti conclusioni: «In via principale e nel merito: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.c., dichiarare inefficace nei confronti della MERCUZIO Securitisation S.r.l., e suoi eventuali aventi causa, l'atto di scissione parziale del 06/10/11 a rogito Notaio Pantalani di Roma, rep . 16550/7743, trascritto il successivo 09/11/11, con cui l'allora PRIMA srl - oggi Ina Service srl per effetto delle diverse variazioni di denominazioni citate in atto - operava una scissione parziale mediante



conferimento all'atra societa` convenuta Immobiliare srl (C.F. 11604221009) di ben nove immobili siti in Roma in in Via del Pago Tripio n. 33 meglio descritti nell'atto introduttivo del giudizio».

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione in atto, all'udienza del 06.07.2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

\*\*\*\*\*

**1. Delimitazione del thema decidendum.**

La Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare inefficaci, nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali connesse all'atto di scissione parziale che ha riguardato le società Ina Service S.r.l. (già Prima s.r.l.) e Immobiliare s.r.l.

Nel corso del presente giudizio, peraltro, è intervenuta la Mercuzio Securitisation S.r.l e per essa la doValue s.p.a. la quale ha fatto propria la domanda di dichiarazione di inefficacia già proposta da parte attrice.

Per parte loro, le società convenute hanno, in via preliminare, eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria nonché l'inammissibilità dell'azione revocatoria stante la facoltà riconosciuta ai creditori, ai sensi dell'art. 2503 c.c., di opporsi preventivamente alla scissione.

Nel merito, le società convenute hanno comunque richiesto il rigetto della domanda.

**2. L'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria.**

L'eccezione di prescrizione sollevata dalle società Immobiliare s.r.l. e Ina Service s.r.l. non è fondata e va, conseguentemente, rigettata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

Occorre, sul punto, richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai



terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass., 24 marzo 2016, n. 5889: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, su un'azione revocatoria ordinaria di costituzione del fondo patrimoniale, ha ritenuto la decorrenza della prescrizione non dalla stipula dell'atto, ma dal giorno dell'annotazione dell'atto stesso nei registri dello stato civile).

A ciò deve aggiungersi che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., sez. un, 9 dicembre 2015, n. 24822).

Nel caso di specie, l'atto di scissione parziale (cfr. doc. 5, parte convenuta) è stato iscritto nel registro delle imprese in data 18 ottobre 2011, mentre l'attrice ha consegnato l'atto di citazione per la notifica, in data 20 luglio 2016.

Conseguentemente, deve ritenersi non maturato il quinquennio previsto dall'art. 2903 c.c.

### **3. L'ammissibilità dell'intervento della Mercuzio Securitisation s.r.l.**

Altresì infondata appare l'ulteriore doglianza sollevata dalle convenute e dall'attrice riguardante la inammissibilità dell'intervento della MERCUZIO Securitisation S.r.l, in quanto tardivo e non qualificabile quale intervento adesivo autonomo.

Sul punto, va precisato che l'intervento spiegato dalla MERCUZIO Securitisation S.r.l, si palesa senz'altro ammissibile, per modo che, nella presente sede, le domande spiegate dalla società intervenuta dovranno essere esaminate nel merito.

In proposito, deve rammentarsi che nel sistema del Codice di rito vigente - per quanto inferibile, in particolare, dal disposto dell'art. 105, commi I e II, c.p.c. - possono aversi tre diverse ipotesi di intervento volontario di terzi nelle controversie da altri già promosse, interventi che si distinguono tra loro sulla scorta della situazione



giuridica sostanziale che il terzo fa valere nel processo e, più in generale, avendo riguardo alla posizione di tale soggetto terzo rispetto al diritto o al rapporto giuridico oggetto del processo pendente tra le parti originarie. E così, viene tradizionalmente indicato come intervento principale (art. 105, I co., c.p.c.) quello svolto dal terzo per far valere, nei confronti di tutte le parti, un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto in lite; tale intervento è anche definito ad excludendum in quanto con esso il terzo propone una domanda che, per essere indirizzata nei confronti di tutte le parti originarie della lite, non può che poggiare su un diritto autonomo ed incompatibile con quello già oggetto del giudizio. Con riferimento all'intervento principale o ad excludendum, giova precisare che la relativa ammissibilità è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza di un collegamento tra la situazione giuridica azionata dal terzo e l'originario oggetto del giudizio, che giustifichi il *simultaneus processus*, non essendo, invece, sufficiente che il diritto vantato dall'interveniente abbia una generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte richieste delle parti. Invero, in tanto può ritenersi sussistente l'interesse a spiegare intervento principale nel giudizio vertente tra altre parti in quanto il terzo sia titolare di un diritto o di un rapporto connesso con quello già oggetto di lite e debba far valere tale posizione giuridica soggettiva con una pronuncia in danno di tutte le parti originarie del processo. Può esservi, poi, l'intervento c.d. *litisconsortile* o adesivo autonomo, che trova, anch'esso, previsione nel disposto del primo comma dell'art. 105 c.p.c., laddove tale norma prevede che il terzo possa intervenire non già nei confronti di tutte le parti originarie ma solo di alcune di queste, sempre per far valere un proprio diritto connesso, per l'oggetto o per il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente. Con tale tipo di intervento il terzo propone, in sostanza, una domanda nei confronti di una o più - ma non tutte - le parti originarie, che va ad affiancarsi a quella già proposta dall'attore o spiegata dal convenuto in via riconvenzionale, e che avrebbe potuto essere formulata con queste ultime, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione (la cui effettiva sussistenza, d'altro canto, è condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'intervento, non essendo ravvisabile, in caso contrario, ragione alcuna che valga ad imporre ed a giustificare il *simultaneus processus*). Trova previsione, invece, nel secondo comma dell'art. 105 c.p.c. il cosiddetto intervento adesivo semplice o



dipendente, che ricorre allorquando il terzo, avendo un proprio interesse, interviene nel giudizio già vertente tra altri soggetti "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti" originarie. Con tale ultimo tipo di intervento il terzo non propone una propria domanda e non introduce in giudizio un diritto o una situazione giuridica soggettiva ulteriore, limitandosi, invece, a supportare le domande, ragioni ed eccezioni già spiegate da una delle parti originarie; e, tuttavia - come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte - per l'ammissibilità di siffatto intervento occorre che il terzo abbia un interesse personale a sostenere le ragioni di una delle parti originarie del giudizio, interesse che deve essere non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, nel senso che tra adiuvante ed adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere, in via indiretta o riflessa, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

Deve ora osservarsi che, a fronte della sostanziale uniformità di vedute in merito alle diverse specie di intervento volontario che, sulla scorta della citata disposizione dell'art. 105 c.p.c., sono ipotizzabili nel nostro sistema, posizioni varie e discordanti sono state espresse, invece, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sul tema dell'individuazione del limite temporale entro il quale, nel sistema processuale vigente, è consentito al terzo spiegare un valido ed ammissibile intervento. Orbene, a tal proposito va innanzitutto ricordato che l'art. 268 c.p.c., nel prevedere che l'intervento del terzo possa aver luogo sino al momento della precisazione delle conclusioni (comma 1), statuisce poi - senza operare alcuna differenza tra i tre tipi di intervento tradizionalmente individuati in dottrina e giurisprudenza - che il terzo non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono consentiti alle altre parti, salva l'eccezione espressamente prevista per il litisconsorte necessario pretermesso, il quale, invece, non va incontro ad alcuna preclusione (comma 2). Naturalmente, nessuna particolare questione di preclusioni assertive (ma solo, eventualmente istruttorie) si pone con riferimento all'intervento adesivo dipendente, atteso che lo stesso non comporta la formulazione di nuove domande o l'ampliamento dell'oggetto del processo e, quindi, può essere validamente spiegato in qualunque fase del processo, con l'unico limite generale individuato dall'art. 268, I co., c.p.c., a mente del quale - giova ripeterlo -



"l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni".

Per converso, nel sistema processuale vigente, caratterizzato da un rigido meccanismo di preclusioni, è certo più problematica la questione afferente il termine entro il quale il terzo può validamente spiegare un intervento principale ovvero un intervento adesivo autonomo, atteso che entrambi comportano la formulazione di nuove domande e, quindi, l'ampliamento del *thema decidendum* già fissato dalle parti originarie.

Come innanzi accennato, a fronte del disposto normativo dell'art. 268 c.p.c., la giurisprudenza di merito ha espresso posizioni oltremodo varie, ma, comunque, in prevalenza tese a far valere, anche per il terzo che spieghi intervento volontario, le preclusioni operanti per le parti originarie del processo. Segnatamente, secondo un indirizzo particolarmente rigoroso, l'intervento volontario del terzo è soggetto alle medesime preclusioni che operano per le parti originarie, non solo con riferimento alle deduzioni istruttorie ma anche con riguardo alle attività assertive, con la conseguenza che l'interveniente potrà spiegare domande solo entro il termine fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c., e, dunque, fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione (in tal senso, ex plurimis, Tribunale di Palermo, 30 marzo 2007; Tribunale di Chieti, 16 febbraio 2006; Tribunale di Ivrea, 7 luglio 2003).

Altra parte della giurisprudenza di merito ha affermato doversi ritenere inammissibile l'intervento adesivo autonomo o principale spiegato dal terzo successivamente all'udienza di trattazione; tanto partendo dalla considerazione che il sistema delle preclusioni nel giudizio civile si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, laddove, al contrario, il *simultaneus processus* non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori, sicché la sua inattuabilità non lede nè il diritto di azione nè quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa (in tal senso, Tribunale di Torino, 13 gennaio 2006; conf., Corte d'Appello di Torino, 24 settembre 2003).

Sempre nella giurisprudenza di merito, altro indirizzo pure espresso è quello che individua il momento ultimo, per la proposizione di domande da



parte del terzo mediante intervento principale o adesivo autonomo, in quello nel quale si definisce e cristallizza il *thema dedidendum*, coincidente, quindi, nel sistema introdotto dalla riforma del 1990, con la scadenza dei termini di cui all'art. 183, V co., c.p.c. (in tal senso, Tribunale di Torino, Sez. IV, 16 settembre 2005).

Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che, pur a fronte delle varie ed argomentate posizioni assunte da molta parte della giurisprudenza di merito, come innanzi richiamate, non possa trascurarsi l'indirizzo reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla questione all'attenzione, anche con specifico riferimento a controversie assoggettate al "meccanismo" delle preclusioni e decadenze introdotto dalla L. n. 353/90 e dalla L. n. 534/95. Orbene, la detta giurisprudenza, pronunciata più volte sul tema, ha evidenziato che la formulazione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, ai sensi dell'art. 105, I co., c.c., sicché deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal Codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito, all'interventore, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (Cass., 14 maggio 1999, n. 4771; conf., ex plurimis, Cass., 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2093; Cass., 3 novembre 2004, n. 21060).

In tal senso, giova richiamare le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nella citata Sentenza n. 4771/99, e sostanzialmente confermate nelle successive pronunce rese sul tema, anche con riferimento alle controversie soggette alla novella del 1990: "L'ampliamento - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella



attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.). La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È' appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta".

Alla luce dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità - che questo Tribunale condivide e fa proprio - l'intervento adesivo autonomo o cd. litisconsortile, in concreto spiegato dalla MERCUZIO Securitisation S.r.l e per essa doBank Spa deve considerarsi senz'altro ammissibile, atteso che la predetta società si è costituita con comparsa depositata il 12 febbraio 2018, e, dunque, dopo il decorso del termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per la costituzione del convenuto, ma ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (fissata per il 22 ottobre 2018); è, inoltre, indubbio l'interesse - giuridicamente apprezzabile - sotteso a tale intervento, avendo, la Mercuzio Securitisation S.r.l, richiesto la declaratoria di inefficacia relativa al



medesimo atto di scissione parziale già contestato dall'attrice, per le medesime ragioni prospettate da quest'ultima.

**4. La prescrizione dell'azione revocatoria proposta dalla Mercuzio Securitisation s.r.l.**

Fatte tali premesse, devesi, tuttavia, ritenere fondata l'eccezione sollevata dalle convenute sull'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento alla terza intervenuta. Ed invero, l'atto di scissione parziale (cfr. doc. 5, parte convenuta) è stato iscritto nel registro delle imprese in data 18 ottobre 2011, mentre la MERCUZIO Securitisation S.r.l e per essa doBank Spa è intervenuta con comparsa del 12 febbraio 2018, dunque ben oltre il termine di cinque anni di cui all'art. 2903 c.c.

**5. L'ammissibilità dell'azione revocatoria di un atto di scissione societaria (recte: delle assegnazioni patrimoniali poste in essere in esecuzione di una operazione di scissione societaria).**

Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa alla inammissibilità dell'azione revocatoria.

Al fine di potere compiutamente impostare il problema in esame, occorre soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura della scissione societaria.

La scissione consiste nell'operazione straordinaria che si realizza mediante l'assegnazione dell'intero patrimonio (scissione totale) o di parte del patrimonio (scissione parziale) di una determinata società (società scissa) a più società, ovvero anche ad una sola società (ma solo nel caso di scissione parziale), preesistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie) e mediante la contestuale attribuzione ai soci

sulla base di un criterio predefinito, proporzionale o meno, e, all'occorrenza, di un rapporto di cambio (anch'esso predefinito), delle partecipazioni nella o nelle società destinatarie dell'attribuzione patrimoniale, ovvero nella stessa società scissa.

In estrema sintesi, con la scissione, il patrimonio di una società (ed i rapporti giuridici ad esso conseguenti) è scomposto ed assegnato, in tutto od in parte, ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale. La scissione, dunque, si caratterizza per il frazionamento dell'organizzazione sociale in più distinte organizzazioni, in conseguenza di un negozio che opera sull'organizzazione sociale e che di riflesso si riverbera sulla posizione dei soci e sul patrimonio della società.



La riorganizzazione del patrimonio della società scissa e, in particolare, la sua (almeno in parte) assegnazione ad altri enti societari si riverbera necessariamente sulla garanzia patrimoniale generica offerta in favore dei creditori della scissa: è evidente, infatti, che il patrimonio della scissa subisce una decurtazione con la conseguenza che i creditori potranno contare, dopo l'esecuzione della scissione, su una minore garanzia patrimoniale.

Ciò posto, il dibattito che vede contrapposte le opzioni interpretative in merito alla compatibilità tra la revocatoria e la scissione trova il suo retroterra - ancorché non del tutto necessitato - nella valutazione della stessa operazione di scissione come atto di disposizione in senso tecnico ovvero come operazione di modificazione riorganizzativa delle strutture societarie coinvolte nell'operazione.

Come è noto, a seguito della riforma del diritto societario, l'art. 2506 c.c. non prevede più, come era invece disposto dal precedente art. 2504-septies c.c., che la scissione si attua mediante «trasferimento» di elementi patrimoniali della società scissa alle società beneficiarie, disponendo, invece, che l'operazione di scissione si svolge mediante la «assegnazione» di elementi patrimoniali.

La scissione, in questa prospettiva, è stata così spiegata (non già come atto di attribuzione patrimoniale, ma soltanto) in termini di riorganizzazione societaria, meramente modificativa dell'assetto personale e patrimoniale della società. È stato, infatti, affermato che, trattandosi di vicende evolutive e modificative dello stesso soggetto, che conserva la propria identità con un nuovo assetto organizzativo, non è possibile individuare nella fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente con la conseguente inapplicabilità delle regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni.

Se si può condividere l'assunto secondo il quale l'attribuzione patrimoniale, nella scissione, trova ogni ragion d'essere, sia dal punto di vista causale sia dal punto di vista effettuale, nella modifica strutturale delle società partecipanti, ciò non è sufficiente ad escludere ogni profilo traslativo nell'ambito della scissione.

Ed invero, sembra potersi affermare che si sia in presenza, pur indubbiamente all'interno di una più ampia vicenda di riorganizzazione sociale ed imprenditoriale, di un fenomeno (latamente) traslativo di un compendio di beni e diritti, costituenti tutto (nel caso di scissione totale) o parte (nel caso di scissione parziale) il patrimonio della società scissa, con conseguente successione, rispettivamente a titolo



universale ovvero a titolo particolare, delle beneficiarie o della beneficiaria nei rapporti giuridici originariamente facenti capo alla società scissa. E, infatti, appare innegabile - oltre ad un profilo di «negoziamento» fra le società partecipanti che si esprime nella determinazione di uno o più rapporti di cambio - un effetto circolatorio, in ragione della circostanza che, per effetto dell'operazione, beni e diritti che, anteriormente alla esecuzione dell'operazione, erano intestati o si imputavano alla società scissa vengono a trovarsi, dal momento in cui la scissione prende efficacia, nella titolarità di un diverso soggetto (una delle società beneficiarie). Così, lo spostamento patrimoniale a favore delle società beneficiarie (sia esso considerato un effetto ovvero uno strumento attuativo) produce comunque una forma di subentro nell'intero patrimonio o in quote dell'intero patrimonio attivo e passivo (in giurisprudenza, Trib. Roma, 16 agosto 2016 secondo il quale l'operazione straordinaria in questione, certamente di natura organizzativa, ha dunque quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva, dalla scissa alla beneficiaria, di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso). L'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile (recte, relativamente inefficace per i creditori, anche di massa, della società scissa, ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., quanto ai sensi dell'art. 2901 c.c.).

Il fenomeno è, dunque, oggettivamente caratterizzato dalla continuità dei rapporti e delle situazioni giuridiche dalla scissa alla beneficiaria, la quale subentra nella stessa posizione giuridica della scissa, prendendone il posto in relazione al bene ed al rapporto attivo e passivo assegnatole.

Tale profilo è stato ben colto anche da un noto arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale la scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente



facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione ex adverso proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti (Cass, sez. un., 15 novembre 2016, n. 23225).

In questa prospettiva, deve necessariamente concludersi che, se si ha riguardo alla organizzazione societaria, la scissione svolge una funzione modificativa, ma se si presta attenzione alla destinazione del patrimonio, la scissione adempie invece ad una funzione, verrebbe da dire naturalmente, traslativa. L'assegnazione - e, dunque, il trasferimento - dei beni nell'ambito della scissione non può essere considerato oggetto di autonomo e distinto negozio giuridico, ma costituisce un effetto insito nella fattispecie procedimentale complessa a formazione progressiva.

Proprio in ragione dell'effetto latamente traslativo si spiegano quelle norme - quali, ad es., l'art. 2506-bis c.c. - che prevedono che, nel progetto di scissione, debba essere data indicazione da parte degli amministratori della «esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare» a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro. Conseguentemente, è stato affermato in giurisprudenza, che non può essere iscritto nel registro delle imprese il trasferimento di partecipazioni di una s.r.l. assegnate alla beneficiaria a seguito di una scissione parziale, ove tali partecipazioni - benché individuate nel progetto di scissione - non siano indicate né nell'elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla beneficiaria di nuova costituzione allegato alla decisione di scissione né all'atto di scissione (Giud. Registro Roma, 24 aprile 2015).

Escluso, dunque, che la soluzione della problematica in esame possa essere rintracciata nella natura riorganizzativa dell'atto di scissione, secondo l'indirizzo contrario, la incompatibilità tra revocatoria e scissione deriverebbe dalla circostanza che il legislatore ha voluto, con riferimento alle operazioni straordinarie, costruire un sistema «chiuso» ed «autosufficiente» di tutele. In altre parole, si afferma che sarebbe stato previsto un compendio normativo a tutela dei creditori sociali per le ipotesi di scissione, che assume carattere assorbente rispetto all'istituto civilistico dell'azione revocatoria, in quanto idoneo a coprire ogni possibile ipotesi di pregiudizio della posizione creditoria

Come già sopra accennato, i mezzi di tutela - strettamente societari - sarebbero, precisamente, costituiti, in primo luogo, dall'opposizione esperibile dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2503 c.c.; in secondo luogo, dal regime di responsabilità solidale di ciascuna delle società



coinvolte dalla scissione per i debiti della società scissa, previsto dagli artt. 2506-*quater*, terzo comma, e 2506-*bis*, terzo comma, c.c. ancorché nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto; infine, nel diritto dei soci e dei terzi danneggiati dalla scissione al risarcimento dei danni cagionati dal compimento dell'operazione (art. 2504-*quater*, secondo comma, c.c., richiamato per la scissione dall'art. 2506-*ter*, u.c., c.c.).

In altre parole, in ragione della peculiarità dell'istituto della scissione, il legislatore avrebbe apprestato peculiari e autosufficienti strumenti di tutela dei terzi, procedendo, già in astratto, ad un bilanciamento degli interessi coinvolti: la tutela dei creditori, da una parte, le esigenze di certezza dei traffici giuridici, particolarmente sentite in ambito societario, dall'altra.

Il rilievo non è condivisibile.

Per come è stato affermato in giurisprudenza, appare estremamente difficile, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, ritenere che le poche norme dettate in materia di fusione e scissione societaria possano essere sufficienti a disciplinare ogni aspetto o problematica che, in concreto, possa presentare un'operazione di scissione o di fusione societaria; gli strumenti dell'opposizione dei creditori (art. 2503 c.c.), del risarcimento del danno (art. 2504-*quater*, secondo comma, c.c.) e della responsabilità solidale delle società beneficiarie (art. 2506-*bis* c.c.), non appaiono pienamente soddisfacenti rispetto alle esigenze di tutela sottese all'azione revocatoria. Conseguentemente, non si può affermare che, con le suindicate norme, il legislatore abbia inteso delineare un microsistema di tutela dei creditori in grado di soddisfare anche le (residuali) esigenze sottese all'azione revocatoria fallimentare e ciò per due ordini di ragioni: nessuna disposizione si esprime espressamente in tal senso; i particolari strumenti di tutela previsti o hanno un oggetto diverso o producono effetti più limitati rispetto a quello della revocatoria fallimentare (così, Trib. Palermo, 25 maggio 2012).

E, infatti, mentre tanto il rimedio preventivo dell'opposizione alla scissione quanto il regime di responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione operano con esclusivo riguardo ai creditori anteriori alla scissione, l'azione revocatoria può essere utilmente esperita anche dai creditori posteriori all'atto pregiudizievole, nel concorrere, ovviamente, dei relativi presupposti. Se, al contrario, non si ammette la compatibilità tra revocatoria e scissione, ai creditori posteriori alla scissione resterebbe l'unica tutela rappresentata dalla



domanda risarcitoria ex art. 2504-*quater*, secondo comma, c.c. Tuttavia, appare lecito dubitare della equiparabilità tra «danno revocatorio» e danno ex art. 2504-*quater* c.c., definendo ciascuna norma entità sostanzialmente diverse: il primo (indiretto) deriva dalla lesione della garanzia patrimoniale, il secondo dalla lesione diretta del patrimonio del creditore (in questo senso, ancora Trib. Palermo, 25 maggio 2012).

Ma sotto un profilo più generale (che inerisce, dunque, alla posizione anche dei creditori anteriori alla scissione) non può negarsi la funzionalità della ammissione della revocatoria.

Come è noto, per giurisprudenza costante, in tema di revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'*eventus damni*, è sufficiente la maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto; in particolare, il creditore si ritiene pregiudicato non solo quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, ma anche nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass., 17 luglio 2007, n. 15880). Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione, non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, con la conseguenza che non è richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass., 6 dicembre 2007, n. 25433; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25490) e può essere sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 1 agosto 2019; Trib. Milano, 13 febbraio 2020, Trib. Brescia, 8 gennaio 2020).

Orbene, non vi è dubbio che, in molti casi, la disarticolazione del patrimonio della scissa in favore delle beneficiarie, da un lato, comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità e, dall'altro, imponga al creditore intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe.



In altre parole, non può essere dimenticato che la responsabilità solidale della società scissa e delle beneficiarie ai sensi dell'art. 2506-*quater*, ultimo comma, c.c. (al pari dell'art. 2506-*bis*, terzo comma, c.c., per i debiti non espressamente assegnati) è, in ogni caso, limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto a ciascuna delle società interessate dalla scissione. In questa prospettiva, sebbene le richiamate norme tendano a ricostruire l'unitarietà della garanzia patrimoniale con conseguente invarianza di essa, se riguardata dal punto di vista del complessivo patrimonio destinato ai creditori (in giurisprudenza, Trib. Modena, 22 gennaio 2010 secondo il quale la responsabilità solidale delle società coinvolte è idonea a sterilizzare il profilo dell'*eventus damni*), la ripartizione del patrimonio medesimo tra più soggetti - e, in taluni casi, tra parecchi soggetti - implica, di per sé, un pregiudizio per il creditore.

L'argomento principale sul quale si fonda l'orientamento contrario alla compatibilità tra azione revocatoria e scissione fa riferimento alla irretrattabilità dell'atto di scissione.

Come è noto, l'art. 2504-*quater*, primo comma c.c., dettato in tema di fusione e richiamato per la scissione dall'art. 2506-*ter*, quinto comma, c.c., prevede che, eseguite le iscrizioni dell'atto a norma del secondo comma dell'art. 2504 c.c., l'invalidità dell'atto non può più essere pronunciata.

Il principio della pubblicità sanante della fusione, e della scissione, invalida, introdotto nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, trova la sua origine nella terza direttiva comunitaria (dir. 78/855/CE del 9 ottobre 1978): il legislatore comunitario, al fine di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, aveva invitato gli Stati a limitare i casi di nullità della fusione ed a prevedere la sanatoria dei vizi ogni volta che ciò fosse possibile e, comunque, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.

La scelta del legislatore italiano è stata più drastica, in quanto ha ricollegato la preclusione della dichiarazione di nullità della fusione (così come della scissione), una volta intervenuta la pubblicità nel registro dell'impresa dell'atto di fusione, ad ogni vizio attinente al procedimento che a quella fusione (così come della scissione) ha condotto. La relazione di accompagnamento al testo legislativo precisa che il principio espresso dalla disposizione in esame è stato inserito in ragione delle gravissime difficoltà che nascerebbero qualora si fosse dichiarata



nulla una fusione già attuata: difficoltà inerenti sia alla suddivisione dei patrimoni ormai unificati, e nel tempo intercorrente fino alla formazione del giudicato, modificati magari profondamente, sia alla ricostituzione delle compagini dei soci partecipanti all'operazione.

Sebbene, peraltro, la sanatoria sia formalmente riferita soltanto alla invalidità dell'atto di fusione o di scissione, essa ha ad oggetto tutto il percorso che conduce a quell'atto il quale costituisce atto esecutivo delle deliberazioni assembleari di fusione (e, dunque, anche di scissione). Infatti, in giurisprudenza, si afferma che la sanatoria di cui all'art. 2504-*quater* c.c. si estende a tutto il procedimento di fusione ed è comprensivo di ogni ipotesi di vizio dell'atto. La sanatoria, dunque, opera sia con riferimento a vizi che comportano l'inefficacia dell'atto sia con riferimento ai vizi della delibera di approvazione del progetto di fusione contro cui il creditore ha proposto opposizione (Trib. Milano, 8 settembre 2003; Trib. Milano, 11 gennaio 2007; Trib. Roma, 23 settembre 1998; in particolare, si veda, Cass., 1 giugno 2012, n. 8864 a mente della quale la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504-*quater* c.c. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione di un atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di significative e riconoscibili anomalie esteriori, pur se si voglia, e nei limiti in cui si possa, ipotizzare una ragione d'inesistenza giuridica di una delle deliberazioni assembleari propedeutiche assunte dalle società interessate all'operazione, non ne consegue la giuridica inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto nel registro, e resta perciò esclusa la possibilità d'impugnarlo al fine di farne venir meno gli effetti o di mettere in discussione gli effetti da esso già prodotti. Donde il difetto, in simili situazioni, dell'interesse a far accertare non solo la nullità o l'annullabilità, ma anche la pretesa inesistenza giuridica dell'anzidetta deliberazione assembleare).

Ciò posto, occorre valutare se l'esperimento dell'azione revocatoria sia idoneo a lambire i profili di efficacia dell'atto di scissione.

A ben vedere, quando si parla di revocatoria dell'«atto di scissione» si commette un errore terminologico e concettuale dal quale consegue una modifica della prospettiva di esame della problematica. Infatti, se l'azione revocatoria fosse davvero rivolta nei confronti dell'«atto di scissione» e se la finalità fosse effettivamente quella di



far dichiarare dal giudice l'inefficacia di detto «atto», dovrebbe necessariamente concludersi per la sua inammissibilità.

Tuttavia, la revocatoria non si dirige affatto contro l'«atto di scissione», ma, esclusivamente, nei confronti delle assegnazioni patrimoniali ad esso conseguenti. Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio della scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 67 l. fall.), oppure, ottenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. (in questo senso, Trib. Roma, 16 agosto 2016, cit.).

In altre parole, per impostare correttamente il problema occorre distinguere i profili organizzativi dai profili patrimoniali connessi all'operazione di scissione ed ammettere che il principio di irretrattabilità degli effetti della scissione ha riguardo esclusivamente ai primi, restando insensibile al contenuto specifico degli atti di assegnazione patrimoniale.

L'art. 2504-*quater* c.c. impedisce quella che è stata definita la «scomparsa della scissione» per tale intendendosi la scomparsa dell'organizzazione a cui si imputa il patrimonio assegnato con la scissione: ciò che non può scomparire è l'organizzazione creata e, più precisamente, il soggetto di diritto distinto dalla scissa. Così, il principio della irretrattabilità degli effetti della scissione riguarda soltanto gli effetti riorganizzativi, incidenti sulla scomposizione e ricomposizione degli assetti contrattuali e statutari delle società coinvolte nell'operazione, e non anche quelli meramente patrimoniali, consistenti nell'assegnazione di porzioni del patrimonio da un soggetto ad un altro.

In altre parole, validità dell'atto ed inefficacia dell'attribuzione patrimoniale (ovvero dello spostamento di una porzione del patrimonio) si pongono necessariamente su piani del tutto distinti.

L'irretrattabilità dell'atto di scissione non viene ad essere incisa dall'esperimento dell'azione revocatoria in quanto si rivolge, appunto, all'atto di scissione - che, effettivamente, a seguito



dell'adozione delle formalità pubblicitarie eseguite nel registro delle imprese, non può più essere posto in discussione tramite azioni rivolte al suo annullamento (utilizzando quest'ultimo termine in senso lato) - mentre la seconda incide soltanto sullo spostamento patrimoniale conseguente a quell'atto.

In questa prospettiva, se l'atto di scissione è «garantito» dalla irretrattabilità dei suoi effetti, nessuna norma garantisce l'irretrattabilità di una certa consistenza patrimoniale delle società coinvolte nella scissione, quasi come, a seguito della stipulazione dell'atto di scissione, le diverse consistenze patrimoniali dovessero essere fotografate e cristallizzate.

Sulla base di tali considerazioni, l'azione revocatoria (sia quella ordinaria che quella fallimentare) può ritenersi ammissibile anche ove diretta contro un atto di scissione (*rectius*: contro gli effetti patrimoniali scaturenti dall'atto di scissione), proprio perché mediante tale azione non si mira a ricostituire l'assetto societario preesistente all'atto di scissione, ma solo alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore inciso da tale operazione mediante la declaratoria di inefficacia dei trasferimenti patrimoniali scaturiti dalla stessa.

D'altra parte, in diversi campi, l'ordinamento conosce la separazione tra effetti organizzativi e patrimoniali. Ad es., il conferimento in una società può essere dichiarato nullo senza che ciò importi la nullità della società (da ultimo, Trib. Roma, 27 gennaio 2020) e ciò in ragione della presenza di una norma, quale quella cristallizzata nell'art. 2332 c.c., che limita la possibilità di pronunciare la nullità della società a solo talune cause tassativamente previste.

Sempre nell'ambito di tali considerazioni, va anche ricordato che nessuno dubita della esperibilità dell'azione revocatoria che abbia ad oggetto un conferimento. Come correttamente osservato nella giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 c.c., riguardante (solo) la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun vulnus il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la



disciplina in tema di trascrizione (Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass., 9 febbraio 2016, n. 2536; Cass., 22 novembre 1996, n. 10359; nella giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib. Latina, 17 aprile 2020; Trib. Torino, 20 febbraio 2015; Trib. Bologna, 22 febbraio 2019, secondo il quale il conferimento di un bene in una società di capitali è atto (traslativo) idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio" e, pertanto, è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell'art. 2332 c.c.), né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dal comma ultimo del citato art. 2901 c.c. sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede).

Ma se così è, le medesime considerazioni devono valere, a fortiori, anche per le attribuzioni patrimoniali eseguite in sede di scissione. L'atto di scissione resterà (sempre) fermo e, dunque, irretrattabile, mentre le assegnazioni patrimoniali eseguite potranno essere dichiarate inefficaci limitatamente, peraltro, alla posizione del creditore attore in revocatoria. Successivamente all'aggressione dell'assegnazione patrimoniale da parte del creditore che ha utilmente esperito l'azione revocatoria, spetterà agli amministratori della società beneficiaria di quell'assegnazione valutare la consistenza patrimoniale della società stessa (privata del bene aggredito) ed intraprendere tutte le misure conseguenti.

Sulla base di queste coordinate, come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità in materia di compatibilità tra revocatoria e scissione, se la regola della irretrattabilità mira ad evitare la demolizione dell'operazione straordinaria e la reviviscenza delle società originarie, essa appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul registro della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654).

In definitiva, in aderenza alla giurisprudenza da ultimo richiamata (immediatamente seguita dalla giurisprudenza di merito, Trib. Catanzaro, 14 gennaio 2020), il creditore di società che si è scissa può impugnare con l'azione revocatoria le attribuzioni patrimoniali conseguenti all'operazione. Infatti, detta azione mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei



creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l'invalidità.

L'impostazione suddetta è stata poi recentemente confermata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'art. 19 della direttiva 82/891/Cee, come modificata dalla direttiva 2007/63/Ce, in combinato disposto con gli art. 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori (Corte giustizia UE, 30 gennaio 2020, n.394).

#### **6. I presupposti dell'azione revocatoria.**

Passando all'esame del merito, prima di analizzare le specificità del caso concreto, appare opportuno premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come noto, ha carattere personale e giova solo al creditore che la esercita.

Ebbene, deve anzitutto osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita



vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. C.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18.2.1991, n. 1691).

Passando all'esame dei requisiti per l'esperimento dell'azione *de quo*, l'art. 2901 C.C. prevede espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. *eventus damni*) e di uno soggettivo.

Quanto al primo, debesi evidenziare che - ai fini dell'esperimentabilità dell'azione revocatoria ordinaria - non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'*eventus damni* ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.

Quanto al secondo elemento, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. *scientia damni*).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità - nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *consilium fraudis*), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).

Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie.



Tuttavia, anche in questo caso, occorre distinguere a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza - da parte del terzo contraente - del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.

Inoltre, deve essere evidenziato che un definitivo accertamento del credito vantato non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. Cass., 10 marzo 2006, n. 5246 in base alla quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente).

**7. L'azione revocatoria proposta da parte attrice.**

5. Ciò posto, appaiono sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., alla luce delle seguenti considerazioni:

Appare innanzitutto sussistente la ragione di credito vantata dalla Equitalia Sud spa. Nello specifico, contrariamente a quanto affermato dalle convenute, il credito di € 16.624.624,42 risulta pacificamente anteriore all'atto di scissione parziale del 6.10.2011, come può evincersi chiaramente dagli avvisi di accertamento nonché dagli estratti di ruolo allegati dall'attrice.

Sul punto, non risultano meritevoli di accoglimento le difese delle convenute riguardanti l'inesatta quantificazione del debito nonché l'illegittimità degli interessi passivi. Tali argomenti risultano irrilevanti, in quanto, per orientamento giurisprudenziale del tutto costante, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (*ex plurimis*, Cass., 18 luglio 2008, n. 20002; Cass., 24 luglio 2003, n. 11471). Nel caso di specie, non si ravvisa la pretestuosità del credito che si vorrebbe tutelare con l'esperimento dell'azione revocatoria.

Quanto all'*eventus damni*, è sufficiente evidenziare che - con l'atto revocando - è stata trasferita una ingente parte del patrimonio immobiliare



della società debitrice. In particolare, sono state assegnate alla società beneficiaria, come risultante dall'atto di scissione parziale, attività pari ad euro 17.043.355,58 e passività pari ad euro 2.919.769,89. Ebbene, i beni assegnati risultano più facilmente aggredibili rispetto al denaro, di sicuro più agevolmente occultabile. Non può, quindi, seriamente revocarsi in dubbio che tale atto comporti un pericolo di danno per il creditore.

Inoltre, non appare meritevole di condisione la censura, mossa dalla società convenuta, secondo la quale non sussisterebbe il presupposto in questione in quanto, da un lato, S.r.l. avrebbe comunque un capitale sociale pari ad euro 2.649.000,00 e, dall'altro, che la stessa ha mantenuto immobili per un valore di circa euro 2.700.000,00, oltre ad un immobile del valore pari ad € 2.448.600,00. Infatti, tenuto conto dell'elevatissimo importo della ragione di credito vantata dalla Equitalia, è evidente che la alienazione di ben 8 beni immobili comporta comunque il pericolo che la creditrice non riesca a soddisfarsi interamente.

Peraltro, premesso che, come anticipato, la scissione è successiva al consolidarsi di una pesante situazione debitoria per la Ina Globa Service s.r.l., l'atto di scissione parziale, cui ha fatto seguito la presente azione revocatoria, porta a dover esaminare l'iniziativa del debitore in maniera differente se si consideri l'assegnazione patrimoniale come atto a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.

Ebbene, per stabilire se l'assegnazione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione debba ritenersi atto oneroso o gratuito, è necessario avere riguardo al contenuto di tale assegnazione. Pertanto, se, alla beneficiaria vengono contestualmente assegnati elementi patrimoniali attivi e passivi, l'atto dovrà essere qualificato oneroso, salvo verificare la proporzione tra attivo e passivo per determinare il regime normativo cui sarà soggetta l'azione nel caso di revocatoria fallimentare. Qualora, in ipotesi, si assegnino alla società beneficiaria solo elementi attivi, si è in presenza di un vero e proprio atto a titolo gratuito (in tal senso, cfr. Trib. Pescara, 4 maggio 2017; Trib. Roma, ord. 16 agosto 2016; Trib. Palermo, sent. 25 maggio 2012).

Invero, nel caso della scissione, la valutazione circa l'onerosità o la gratuità dell'atto deve essere effettuata non con riferimento agli effetti patrimoniali che l'operazione produce per i soci delle società coinvolte, che restano del tutto irrilevanti nella prospettiva dei creditori della società scissa, ma con riferimento alle conseguenze che la



scissione produce sul patrimonio della società debitrice interessata dalla scissione.

Nella specie, all'art.2 dell'atto di scissione, fu previsto il subingresso della società beneficiaria "nel patrimonio assegnatole in tutti gli elementi attivi e passivi descritti ed illustrati nel progetto di scissione e nei suoi allegati", sicché si trattò di atto a titolo oneroso. (cfr. doc. 5, parti convenute).

Tanto chiarito, deve a questo punto sottolinearsi come, in tema di azione revocatoria ordinaria volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una società, sia di persone che di capitali, è necessario accertare l'elemento psicologico della *scientia damni* in capo al legale rappresentante o ai soci (Cass., 6 novembre 2014, n. 23685).

Sussiste, nella specie, la prova di tale elemento psicologico in capo ai legali rappresentanti e ai soci tanto della società alienante, quanto della società acquirente, ossia la prova della loro generica conoscenza (cfr. Cass., 18 maggio 2005, n. 10430), al momento della scissione, del fatto che con il trasferimento della proprietà della quasi totalità dei beni immobili detenuti, assottigliava la garanzia costituita dai suoi beni (*scientia damni*).

Al riguardo è noto che tale requisito si sostanzia nella consapevolezza del pregiudizio (dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, anche dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione, dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti ovvero dal pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato: cfr. Cass., 23 maggio 2008, n. 13404) che l'atto arreca alle ragioni del creditore, mediante sottrazione di garanzia patrimoniale, ossia consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).

È dunque sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.

Non vi è, per contro, la contestuale necessità né di un *animus nocendi* da parte del terzo, né una volontà concertata con il debitore, né la specifica conoscenza nel terzo di quel determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, né lo stato di insolvenza del debitore, né la conoscenza di tale stato da parte del terzo, essendo



sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati.

Orbene, quanto alla *scientia damni* de s.r.l., rileva il fatto che la stessa - con l'atto di scissione in questione - si spogliava (consapevolmente e volontariamente) della proprietà della quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare (di rilevante importo complessivo) e lo faceva, con un unico atto negoziale, cronologicamente di poco successivo rispetto al credito vantato dall'attrice.

Inoltre, un ulteriore elemento assolutamente rilevante ai fini della prova della sussistenza del requisito di tale consapevolezza (*scientia damni*) in capo al terzo è rappresentato dalla considerazione del fatto - emergente *per tabulas* - che le due società protagoniste della scissione erano connotate da una forte compenetrazione ed una totale identità tra i legali rappresentanti ed i soci delle due società.

Infatti, come emergente dalla documentazione in atti, le due società coinvolte nella operazione avevano gli stessi soci, nonché il medesimo amministratore.

Tale circostanza rende doverosa la conclusione della esistenza anche in capo alla terza della *scientia damni*, la quale, come detto, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., 5 marzo 2009, n. 5359: in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la *participatio fraudis* del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore).

Del resto, la convenuta non ha mai fornito alcuna controdeduzione rispetto all'assunto dell'attrice per cui una tale identità tra i soci e gli amministratori delle due compagini societarie fosse dimostrativa della esistenza, in capo ad essi, della *scientia damni*.

Dunque, non è contestato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale abbia comportato una variazione sia quantitativa del patrimonio sia qualitativa. Inoltre, è evidente che tale variazione



qualitativa rende quantomeno più difficoltoso il soddisfacimento del credito.

E si è già ampiamente sottolineato come sia parimenti innegabile che tale operazione - ancorchè compiuta nell'ambito di una operazione di scissione societaria - abbia comportato atti dispositivi patrimoniali dalla debitrice ad un terzo di consistente valore economico, rimanendo di conseguenza priva - nella sostanza - di un patrimonio sufficiente a soddisfare le ragioni, di importo consistente, dell'attrice.

#### **8. Conclusioni.**

Alla luce di quanto sopra rilevato, in accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarate inefficaci, nei confronti della Equitalia Servizi di riscossione S.p.A, le assegnazioni patrimoniali contenute nell'atto di scissione parziale del 6 ottobre 2011, a rogito del Dr. Andrea Pantalani, Rep. 16550/7743, iscritto nel registro delle imprese in data 18 ottobre 2011.

La Ina Service s.r.l. e Immobiliare s.r.l., rimaste soccombenti, devono essere condannate alla refusione, in favore della Equitalia Servizi di riscossione S.p.A, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

Deve essere, invece, rigettata l'azione revocatoria proposta dalla Mercuzio Securitisation S.r.l. e per essa dalla DoValue s.p.a. (già DoBank s.p.a.).

Sussistono, al contrario, giustificati motivi - da individuarsi nella circostanza che la domanda proposta dalla interveniente non ha allargato in maniera significativa il perimetro delle difese svolte dalle convenute - per disporre la compensazione integrale delle spese tra le convenute e la terza intervenuta in giudizio.

**p. q. m.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *dichiara inefficaci, nei confronti della Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, le assegnazioni patrimoniali eseguite in favore della società Immobiliare s.r.l. contenute nell'atto di scissione con costituzione di nuova società posto*



in essere da \_\_\_\_\_ s.r.l., in data 6 ottobre 2011, a rogito del Dr. Andrea Pantalani (rep. 16550; racc. 7743), iscritto nel registro delle imprese in data 18 ottobre 2011;

- 2) rigetta le domande proposte dalla terza intervenuta;
- 3) condanna la Ina \_\_\_\_\_ Service s.r.l. e \_\_\_\_\_ Immobiliare s.r.l. in solido tra loro, alla refusione, in favore della Equitalia Servizi di riscossione S.p.A, delle spese della presente procedura che liquida in € 61.190,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
- 4) compensa integralmente le spese del presente giudizio nei rapporti tra le convenute e la terza intervenuta.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 28 dicembre 2020.

Il Presidente  
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

